



**ATTO N. 1711**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 1978 del 23.12.2009)*

***“Disciplina della promozione della qualità nella progettazione  
architettonica”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e  
Protezione dei dati personali il 8.1.2010*

*Trasmesso alla II - I Commissione Consiliare Permanente il 8.1.2010*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1978 DEL 23/12/2009**

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica". Approvazione.

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

---



## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica"

presentata dal Direttore Luciano Tortoioli

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Preso atto** degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

**Preso atto** del parere espresso dalla Giunta regionale che ha pre-adottato il presente disegno di legge con D.G.R. n. 1294 del 21/09/2009;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;


**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il l'Assessore Silvano Rometti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**




**IL PRESIDENTE**



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica"

**RELAZIONE**


Il Consiglio dell'Unione Europea, con risoluzione del 16.01.2001, ha riconosciuto alla "creazione architettonica", alla "qualità edilizia" ed al loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e nel paesaggio un interesse pubblico. Il medesimo Consiglio in merito a questa tematica si esprime come segue: "l'architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi; rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani; la qualità architettonica è parte integrante dell'ambiente tanto rurale quanto urbano; la dimensione culturale e la qualità della gestione concreta degli spazi devono essere prese in considerazione nelle politiche regionali e di coesione comunitarie; l'architettura è una prestazione intellettuale, culturale ed artistica, professionale. E' quindi un servizio professionale al contempo culturale ed economico",

In sede del recente XXIII Congresso mondiale degli architetti, promosso dall'Unione internazionale degli architetti (UIA), tenuto a Torino dal 29 giugno al 3 luglio 2008 è stata evidenziata la necessità di una disciplina organica sul tema della qualità dell'architettura e dell'urbanistica. In quella sede si è affermato che un'architettura di qualità, migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o urbano, può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale.

Lo straordinario valore del patrimonio storico, paesaggistico e culturale con il quale ogni opera di trasformazione si confronta in territorio umbro, impone di riservare, soprattutto nella nostra regione, una speciale attenzione e cura alla qualità della progettazione delle opere, alla loro esecuzione nonché alla manutenzione e gestione degli ambienti costruiti.

Ogni consistente modificazione del territorio regionale è infatti operazione complessa che "deve" congiuntamente soddisfare nuove esigenze funzionali e di fruizione degli spazi, significare i valori condivisi della società locale, istituire attraverso la forma urbana rapporti significativi con la memoria ed il valore ambientale dei luoghi.

Un ampio confronto tra idee e soluzioni progettuali, il largo ricorso alle capacità ideative e alle competenze dei professionisti a scala europea, a fronte di delicate e complesse problematiche territoriali e di inserimento nel contesto storico-ambientale, può altresì rappresentare un efficace strumento di elevazione della qualità delle opere realizzate.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Il presente Disegno di legge vuole pertanto costituire un utile impulso ad allineare la progettazione regionale agli standard qualitativi europei, a sensibilizzare progettisti e utenti alla difesa dei valori storici, artistici e ambientali ed infine ad aprire il mercato della progettazione anche ai giovani professionisti.

I contenuti della legge sono articolati in tre Titoli ed un Allegato A che riporta le macro categorie di opere di iniziativa pubblica da assoggettare al concorso di progettazione.

Il contenuto del primo Titolo enuncia le finalità della normativa e le seguenti possibili forme concorsuali e di promozione della progettazione di qualità :

- il concorso di progettazione e concorso di idee promossi dall'Amministrazione Pubblica,
- il concorso a tema di iniziativa della Regione,
- il concorso di progettazione bandito da altri soggetti di diritto pubblico e privato e da privati,
- il premio di architettura e disegno urbano,
- la borsa di studio di ricerca e sperimentazione
- l'attestato di particolare valore artistico attribuito alle architetture contemporanee di qualità.

La *ratio* che muove il legislatore regionale ad occuparsi dell'utilizzo di procedure concorsuali nell'ambito della progettazione è quella di ampliarne il ricorso e migliorarne la qualità nell'ambito dei poteri riconosciuti alle Regioni nella materia del governo del territorio.


Il secondo Titolo "procedure concorsuali" entra nello specifico illustrando con gli articoli 6, 7, 8 e 9 le quattro fattispecie concorsuali introducendo in particolare una riserva nei rimborsi spese previsti dal bando di gara destinata ai giovani professionisti. Lo stesso titolo indica alle Amministrazioni locali la possibilità di ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione, da un minimo di cinque ad un massimo del venti per cento, per le opere realizzate da soggetti proponenti privati previo concorso di progettazione svolto secondo specifiche modalità e requisiti da definire con regolamento regionale.

In particolare l'art.6 attribuisce ad un insieme di opere e piani di iniziativa pubblica, elencate nell'allegato A della Legge, caratteri di particolare rilevanza e incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale e sul paesaggio tali da richiedere, ai fini del governo del territorio, l'utilizzo della forma concorsuale.


Il terzo Titolo, infine, "promozione dell'architettura di qualità" è composto da 7 articoli.

L'art. 10 prevede il premio regionale per architetture di particolare qualità architettonica già ultimate in territorio regionale; l'art. 11 istituisce borse di studio per giovani laureati delle Università umbre; l'art. 12 disciplina il rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio; l'art. 14 definisce la tutela del diritto

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



d'autore dei prodotti pubblicati negli eventi e attraverso i media, l'art. 15 infine, dispone l'attestazione di particolare valore artistico alle architetture contemporanee di qualità.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica"

**TITOLO I**  
**PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Principi)*

1. La Regione in armonia con i principi dello Statuto regionale e in conformità con l'ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in materia, riconosce alla progettazione architettonica, del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell'ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.

**Art. 2**  
*(Finalità)*

1. La Regione con la promozione della progettazione di qualità ed il ricorso alle procedure concorsuali, disciplinate dalla presente Legge, intende perseguire:

- a) l'affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e dell'identità delle comunità insediate;
- b) la diffusa e approfondita conoscenza, presso utenti e gli operatori di settore, dei valori dell'architettura, degli ambienti urbani e rurali di qualità, siano essi di formazione storica o contemporanei,
- c) l'incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio,

2. In particolare la presente legge si propone di :

- a) ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative nelle situazioni di particolare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali;
- b) diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie e affermare l'uso di linguaggi architettonici

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

comunicativi e compatibili con l'ambiente storico-artistico e naturale.


**Art. 3**  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) qualità dell'ambiente di vita: l'esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell'opera passa attraverso lo sviluppo progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell'ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell'opera;
- b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi con previsioni planovolumetriche compresi quelli di cui all'art. 24 comma 3 della L.R. 11/06;
- c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;
- d) Amministrazione pubblica: la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
- e) soggetto proponente: organismi di diritto pubblico e privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l'attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;
- f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, anche tra loro associati.

**Art. 4**  
(Qualità della progettazione, ruolo dei Soggetti)

1. La Regione promuove, anche sotto forma di contributi inseriti nel rapporto annuale per la promozione di cui al successivo art. 12, l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi





**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge.

2. Le Università e i centri di ricerca sono chiamate a contribuire, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le Amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell'architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell'impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.

3. I Comuni collaborano con la Regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivano le procedure di sostegno, previste dalla presente legge, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all'articolo 8, curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.

4. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi.


5. I progettisti singoli o associati possono formulare, con le procedure concorsuali definite nella presente legge, proposte progettuali di qualità, redigendo progetti innovativi di elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale e promuovendo forme efficaci di collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di diverse competenze.

**Art. 5**

*(Forme di promozione della progettazione di qualità)*

1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:

a) il concorso di progettazione promosso dall'Amministrazione pubblica;



---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

pubbliche, per i lavori di particolare rilevanza di cui all'art. 5 comma 3 e comunque per quelli elencati nell'allegato A alla presente legge, un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, lettera d), ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell'ambito del proprio Piano triennale per le opere pubbliche di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.

3. La Giunta regionale, con propria Deliberazione, provvede all'eventuale integrazione delle opere incluse nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 comma 4 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per le somme da assegnare ai progetti diversi dal vincitore, ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, le Amministrazioni pubbliche riservano, una quota dei previsti rimborsi a giovani professionisti di età non superiore a quaranta anni o iscritti nell'albo professionale da non più di cinque anni.


5. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.

### **Art. 7**

*(Concorso di idee bandito da  
Amministrazione pubblica)*

1. Il concorso di idee consente all'Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l'assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro,

2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, richiesti per illustrare adeguatamente l'idea progetto di ciascun concorrente, sono descritti e definiti dal bando di concorso. Le idee progetto risultate vincitrici di concorso e le relative documentazioni possono essere utilizzate dalla Amministrazione pubblica per svolgere




---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

processi partecipativi.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.



**Art. 8**

*(Concorso a tema di iniziativa della Regione)*

1. Il concorso a tema consiste nell'individuazione da parte della Regione di alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l'intera realtà regionale e nell'invito ai progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali.

2. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta.

3. La Giunta regionale indica con cadenza definita nel rapporto di cui all'articolo 12 e attraverso bando pubblico, una o più tematiche territoriali da sottoporre alla procedura di concorso a tema.

4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall'approvazione del bando di cui al comma 3, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

5. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti abilitati indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico organizzativo.

6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

7. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla Regione, sono descritte nel regolamento di cui all'art.5, comma 5.

**Art. 9**

*(Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati)*

1. I soggetti proponenti di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), ai fini dell'ottenimento dei benefici del comma 2 del presente articolo,

segue atto n. 1948 del 23/12/2009

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

b) il concorso di idee promosso dall'Amministrazione pubblica;

c) il concorso a tema promosso dalla Regione;

d) il concorso di progettazione di iniziativa privata.

2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:

a) il premio di architettura e di disegno urbano;


b) la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;

c) la dichiarazione di particolare valore artistico alle opere di architettura contemporanea di qualità;

3. Per le prestazioni riguardanti la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità e incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale o sul paesaggio, le Amministrazioni valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del Codice dei contratti, e nel caso di diversa scelta riportano nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.

4. I bandi emanati per l'attuazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, dell'Ordine professionale degli architetti e dell'Ordine professionale degli ingegneri, competenti per provincia.

5. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione con il quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui ai successivi articoli 8 e 9, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all'art. 13.



## TITOLO II PROCEDURE CONCORSUALI

### Art. 6


*(Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche)*

1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale attuativo di cui all'art. 5 comma 5.

2. I Comuni, per gli interventi realizzati secondo la procedura di cui al comma 1, possono ridurre, con proprio atto, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento in base agli obiettivi delle proprie politiche di riqualificazione urbana;



**TITOLO III**  
**PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA DI**  
**QUALITA'**

**Art. 10**

*(Premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano)*

1. La Regione istituisce il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano finalizzato a diffondere la conoscenza dell'architettura costruita e dei piani realizzati coerenti con i caratteri storico culturali, artistici, ambientali e sociali regionali, valutando oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista.

2. Il premio è attribuito per architetture ultimate sul territorio regionale e dichiarate agibili dalle autorità competenti per territorio, preferibilmente dopo un adeguato periodo di utilizzo, comunque non superiore a dieci anni.

3. La Regione promuove in merito alle opere premiate e realizzate, eventi espositivi e occasioni di dibattito e confronto con esperti e fruitori.

**Art. 11**

*(Borse di studio)*

1. La Regione istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, presso le facoltà e i dipartimenti universitari,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

nel campo dell'Architettura dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Umbria.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Umbria che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, relativamente ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui all'articolo 12.

3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

4. La Commissione di cui all'articolo 13 seleziona gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca, sulla base del loro curriculum professionale e di studio e del contenuto della ricerca stessa, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui all'articolo 12.

**Art. 12**


*(Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione)*

1. La Giunta regionale adotta, con cadenza annuale, un rapporto che contiene il monitoraggio delle attività svolte, i risultati conseguiti e delinea gli obiettivi per l'anno successivo finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.

**Art. 13**

*(Commissione regionale per la progettazione di qualità)*

1. Per la selezione dei progetti presentati nell'ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui al comma 2 dell'art. 5 e per la redazione del rapporto annuale di cui all'art.12, è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione, modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all'art. 5 comma 5.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 14**

*(Tutela del diritto d'autore dei prodotti pubblicati negli eventi e attraverso i media)*

1. La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all'opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell'opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.

2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.

**Art. 15**

*(Attestato di bene culturale alle architetture contemporanee di qualità)*

1. La Regione, su propria iniziativa o di concerto con le province ed i comuni, richiede al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni.

**Art. 16**

*(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la spesa complessiva di 30.000,00 euro, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 ripartita nel modo seguente:

- a) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 8 è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 03.2.011 (n.i.) denominata "Sviluppo della qualità architettonica e dell'ambiente urbano" (cap. 7036 n.i. e cap. 7037 n.i.);


**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- b) per gli interventi di cui agli articoli 10,11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.006 denominata "Politiche integrate per i centri storici" (cap. 5827 n.i.);

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell'unità previsionale di base 03.1.002 denominata "Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale" (cap. 1492).

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.





**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Allegato A**

Elenco macro categorie di opere assoggettate al concorso di progettazione:

- piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all'art. 21 della L.R. 11/05 con una superficie territoriale superiore a 3 ettari o una superficie utile coperta edificabile superiore a 5.000 mq.;
- per i Comuni con popolazione residente superiore o uguale a 20.000 abitanti e per le Amministrazioni di cui all'art. 3 lettera d) della presente legge, le opere edilizie con un costo complessivo, IVA esclusa, superiore a 5 milioni di euro qualora fruibili ed accessibili al pubblico e ai residenti ovvero con incidenza sul paesaggio circostante;
- per i Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti, le opere edilizie con un costo complessivo, IVA esclusa, superiore a 3 milioni di euro;
- progetti integrati o trasformazioni urbane di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 13/97 che abbiano una superficie superiore a 4.000 mq;
- riqualificazione di aree industriali dimesse di dimensioni superiori a 3 ettari;
- opere pubbliche riguardanti installazioni ad elevato impatto ambientale come:
  - termovalorizzatori,
  - impianti di depurazione per più di 30.000 abitanti equivalenti,
  - centrali eoliche e di produzione energetica con potenza superiore a 5 MW.





# Regione Umbria

Giunta Regionale



## SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

---

**SERVIZIO PROPONENTE:** Politiche dei centri storici

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica". Adozione

---

### SEZIONE I<sup>1</sup>

#### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:


Questo disegno di legge vuole costituire uno strumento utile ad allineare la progettazione regionale agli standard qualitativi europei, a sensibilizzare progettisti e utenti alla difesa dei valori storici, artistici e ambientali ed aprire il mercato della progettazione anche ai giovani professionisti.

#### RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione ed in conformità con i principi dell'Ordinamento Comunitario ed espressi dall'art. 11 dello Statuto regionale che recita: *"la Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche comma 6 e al comma 8: "la Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici"*, il presente disegno di legge promuove, la qualità dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio per le opere di trasformazione che incidono sull'aspetto esteriore e sulle modalità di fruizione di cittadini e utenti.

---

<sup>1</sup> da completare a cura della Direzione proponente



**ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:**

**Entrata:**

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	<b>Totale</b>		

**Spesa:**

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
•art. 4	conto capitale		10.000,00
•art. 8	conto capitale		10.000,00
•art. 10,11 e 13	Spesa corrente		10.000,00
•			
	<b>Totale</b>		30.000,00
	<b>Saldo da finanziare</b>		30.000,00

**METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:**

Concorsi banditi dalla Regione e dagli Enti locali  
 -Richieste pervenute all'Ordine degli Architetti della provincia di Perugia



**DATI E FONTI UTILIZZATI:**

**ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:**

**PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:**


Si propone la riduzione dell'autorizzazione di spesa per la legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 per un importo di 30.000,00 euro

**ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:**

Al finanziamento della presente legge si provvede a partire dal 2010

Per il Servizio proponente  
 Gabriele Ferranti

*Gabriele Ferranti*



**SEZIONE II <sup>2</sup>**

**VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:**


Si prende atto della quantificazione proposta basata sull'attività amministrativa pregressa svolta dagli uffici su materie affini.

QUADRO FINANZIARIO a regime			
		Saldo da finanziare a pareggio:	€ 30.000,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		30.000,00	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	30.000,00	

**VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:**

Nessuna

<sup>2</sup> da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione




---

**MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:**

	2010	2011	2012
Saldo da finanziare	30.000,00		
• Spesa corrente	10.000,00		
• Spesa in conto capitale	20.000,00		

---

**MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:**

La copertura per gli anni successivi viene rinviata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

---

**ANNOTAZIONI:**

Si propone il seguente schema di norma finanziaria:


**Art. 16**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la spesa complessiva di 30.000,00 euro, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 ripartita nel modo seguente:

- a) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 8 è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 03.2.011 (n.i.) denominata "Sviluppo della qualità architettonica e dell'ambiente urbano" (cap. 7036 n.i. e cap. 7037 n.i.);
- b) per gli interventi di cui agli articoli 10,11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.006 denominata "Politiche integrate per i centri storici" (cap. 5827 n.i.);

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell'unità previsionale di base 03.1.002 denominata "Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale" (cap. 1492)

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente



---

legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Servizio Bilancio e finanza  
Dott. Stefano Strona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Strona', written over a horizontal line.



# Regione Umbria

Giunta Regionale



## DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica". Approvazione.

### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 22/12/2009

IL DIRETTORE  
DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI





# Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Beni e attività culturali, Politiche dello spettacolo, Grandi manifestazioni, Sport ed impiantistica sportiva, Associazionismo culturale e sportivo, Centri storici e riqualificazione urbana, Trasporto pubblico locale e mobilità alternativa"

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica". Approvazione.

---

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 23/12/2009

Assessore Silvano Rometti

FIRMATO

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 23/12/2009

L'Assessore

7 GEN. 2010

Perugia, li .....  
**Per copia conforme  
all'originale**



IL FUNZIONARIO